



STRUTTURA

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE

PROPONENTE

Area: GARE, CONTENZIOSO, COMITATO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Adozione regolamento regionale concernente: "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico".

Oggetto: Adozione regolamento regionale concernente:
“Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici,

VISTA la legge 10 dicembre 1981, n. 741, “ Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche”;

VISTA la legge 28 febbraio 1985, n. 47 “ Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche;

VISTO Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)”;

VISTE le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri 1/2010/DDI del 18 febbraio 2010 “Uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle Pubbliche amministrazioni” e 2/2010/DDI del 19 aprile 2010 “ Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata” ;

VISTA la deliberazione del Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) del 21 maggio 2009, n. 45, “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 05 Gennaio 1985, n. 4, “ Prime norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure.”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale);

VISTO in particolare l'art. 27 (Prevenzione del rischio sismico. Adeguamento della legge regionale 5 gennaio 1985, n. 4 “Prime norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Snellimento delle procedure”) della suddetta l.r. n. 21/2009, così come modificato dalla L.R. 03 febbraio 2010, n. 1, il quale prevede che la Giunta regionale disciplini, con regolamento autorizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, “criteri e modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli”;

CONSIDERATO che il regolamento, come previsto dal suddetto art. 27 della l.r. 21/2009, deve essere adottato nel rispetto dei seguenti principi:

- a) snellimento delle procedure, così come previsto dall'articolo 20, della legge 741/1981 ed adeguamento delle stesse alla vigente normativa statale;
- b) controllo di tutte le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche di particolare rilevanza, quali strutture ospedaliere, strutture civili, strutture militari, strutture industriali, infrastrutture, nonché di tutte le costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi quali strutture per l'istruzione, strutture destinate a manifestazioni culturali, sportive e spettacoli, mercati, strutture civili e industriali.;

PRESO ATTO che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. 4/1985 e che, nelle more dell'adozione del regolamento, si applica la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico per quanto riguarda: i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli;

VISTA la legge regionale l.r. 3 febbraio 2010, n.1 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche”;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n.12, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” che all'articolo 1, commi 20 e 21, stabilisce la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A 4018 del 12.04.2011, con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro

per la stesura di una proposta di regolamento regionale per l'attuazione dell'art. 27 della l.r. 11 agosto 2009, n. 21, come modificato dalla l.r. 3 febbraio 2010, n. 1;

VISTO il verbale della riunione del gruppo di lavoro del 21 settembre 2011, che ha licenziato il testo dell'articolato del regolamento denominato "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico";

VISTO il regolamento regionale denominato "*Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*" che si compone di 14 articoli e di tre allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il citato regolamento contribuisce a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, oltre a semplificare i procedimenti sismici ed a ridurre gli oneri gestionali dei procedimenti amministrativi grazie alla completa informatizzazione;

VISTA la nota n. 532998 del 14 dicembre 2011 della Direzione regionale Attività della Presidenza- Area Affari Giuridici e Legislativi- con la quale si trasmette il testo del Regolamento di cui al presente atto, come previsto dall'art. 65 comma 6 del Regolamento Regionale n. 1/2002;

RITENUTO di adottare il regolamento regionale concernente "*Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*"

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di adottare il regolamento regionale concernente "*Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico*" composto da 14 articoli e da tre allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it